

## Provvedimento del 13 giugno 2023

### Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

#### II DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA

- **Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)
- **Visto**, in particolare, l’art. 19, comma 1, lettera a), n. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
- **Visto** il provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
- **Visto**, in particolare, quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, recante “Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza”;
- **Considerato** il contenuto degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, pubblicati in data 22 novembre 2022

#### EMANA

il seguente provvedimento:

#### Art. 1

*(Modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019)*

1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: “In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.”.
2. È abrogato l’allegato 3 delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 (“Procedura di video-identificazione”).

**Art. 2.**

*(Entrata in vigore)*

Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023.

Il Direttore Generale

firma 1

*Delibera 176/2023*